

R.G. Fall. N 3/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Silvia Rossi Giudice relatore

dott. Elisa Giallombardo Giudice

letta l'istanza depositata in data 1.4.2020 dalla società  (R.G. Fall. 3 / 2020);

visto il decreto di questo Tribunale del 6.4.2020 con il quale è stata indicata la prevalenza della normativa emergenziale sull'urgenza dichiarata ai sensi dell'art. 92 OG con conseguente sospensione dei termini per il deposito di proposta e piano;

visto l'art. 36 del DL 23/2020 con il quale la sospensione viene ulteriormente prorogata dalla data del 15 aprile 2020 alla data dell' 11 maggio 2020;

considerato che la formulazione della norma testé citata pare riferibile ai soli termini processuali e non anche ai termini sostanziali;

ritenuto che i termini di cui all'art. 8 dell'art. 161 lf non abbiano natura processuale essendo termini volti a tenere monitorata la gestione dell'impresa che ha richiesto di accedere alla procedura di concordato preventivo, consentendo così al Tribunale e al Commissario Giudiziale di esercitare i rispettivi poteri di sorveglianza;

ritenuto, dunque, che non vi sia sospensione con riferimento agli obblighi informativi periodici che devono essere regolarmente adempiuti dai soggetti coinvolti nella procedura anche al sol fine di informare il Tribunale che non sono state svolte attività a causa dell'emergenza sanitaria in corso;

dispone

a integrazione del decreto del 6.4.2020 che la sospensione dei termini di cui all'art. 36 del DL n. 23/2020 non si applichi agli obblighi informativi periodici di cui all'art. 161 lf.

Rimini, camera di consiglio del 9.4.2020

II PRESIDENTE



dott. Francesca Miconi

